Consiglio dell'UE

PRESS
IT

COMUNICATO STAMPA
450/15
15.6.2015

Protezione dei dati: Il Consiglio approva un orientamento generale

Il 15 giugno 2015 il Consiglio ha raggiunto un **orientamento generale** sul **regolamento generale sulla protezione dei dati** che stabilisce norme adattate all'era digitale. Il regolamento ha il duplice scopo di rafforzare il livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e di migliorare le opportunità per le imprese nel mercato unico digitale.

Il ministro lettone della giustizia **Dzintars Rasnačs** ha dichiarato: "Oggi abbiamo compiuto un **grande passo avanti per dotare l'Unione europea di un quadro modernizzato e armonizzato in materia di protezione dei dati**. Sono estremamente soddisfatto di aver infine raggiunto, dopo oltre 3 anni di negoziati, un compromesso sul testo. Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati, adattato alle esigenze dell'era digitale, **rafforzerà i diritti individuali dei nostri cittadini e assicurerà un elevato livello di protezione**."

Grazie a questo orientamento generale il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla base del quale può ora avviare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo globale su nuove norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Un **primo trilogo** con il Parlamento è previsto per il **24 giugno 2015**.

"Mi rallegro della disponibilità del Parlamento europeo ad avviare **già dalla prossima settimana i negoziati a livello di trilogo**. Spero di giungere rapidamente a un accordo finale in modo che i nostri cittadini possano quanto prima godere dei benefici della riforma", ha dichiarato il ministro della giustizia lettone **Dzintars Rasnačs**.

La presidenza lussemburghese entrante ha indicato che, parallelamente ai negoziati sul regolamento, i lavori relativi alla direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle attività di contrasto saranno accelerati al fine di raggiungere un orientamento generale in ottobre. Il ministro della giustizia lussemburghese **Felix Braz** ha dichiarato: "Questa riforma costituisce un pacchetto ed abbiamo la ferma intenzione di concluderla entro la fine dell'anno".

Principali elementi dell'accordo

Un livello rafforzato di protezione dei dati

I dati personali devono essere raccolti e trattati in modo lecito, nel rispetto di condizioni rigorose e per fini legittimi. Per essere autorizzati a trattare i dati personali, i **responsabili del trattamento dei dati** devono rispettare norme specifiche quali l'obbligo del **consenso inequivocabile** da parte degli **interessati** (le persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento).

Un rafforzamento dei **diritti di protezione dei dati** offre agli interessati un maggiore controllo dei loro dati personali:

- un **accesso più agevole** ai propri dati;
- informazioni più dettagliate su cosa succede ai loro dati personali quando decidono di condividerli: i responsabili del trattamento devono offrire maggiore trasparenza sul modo in cui vengono gestiti i dati personali, ad esempio informando le persone sulla loro politica di tutela della riservatezza **con un linguaggio semplice e chiaro**;
- un **diritto alla cancellazione dei dati personali e "all'oblio"**, che consente ad esempio a chiunque di chiedere che un prestatore di servizi sopprima senza indebito ritardo i dati personali raccolti quando l'interessato era un minore.
- un **diritto alla portabilità** che consente una più agevole trasmissione dei dati personali da un prestatore di servizi, ad esempio una rete sociale, ad un altro, permettendo inoltre di aumentare la concorrenza tra i prestatori di servizi.
- **limiti all'utilizzazione della "profilazione"**, ossia il trattamento automatizzato dei dati personali per valutare aspetti della personalità quali il rendimento professionale, la situazione economica, lo stato di salute, le preferenze personali ecc.

Per garantire un migliore accesso alla giustizia, gli interessati potranno sottoporre al riesame delle competenti autorità giurisdizionali qualunque decisione dell'autorità incaricata della protezione dei dati, a prescindere dallo Stato membro in cui è stabilito il responsabile del trattamento dei dati.

Migliori opportunità per le imprese nel mercato unico digitale

Un insieme unico di norme, valido in tutta l'UE e applicabile alle imprese europee e non europee che offrono nell'UE i loro servizi online consentirà di evitare che norme nazionali divergenti in materia di protezione dei dati ostacolino gli scambi transfrontalieri di

dati. Inoltre, una maggiore cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri garantirà l'applicazione coerente di tali norme in tutta l'UE, creando **condizioni di concorrenza leali** e incoraggiando le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, a trarre il massimo beneficio dal **mercato unico digitale**.

Per ridurre i costi e garantire la certezza del diritto, nei **casi transnazionali importanti** in cui sono coinvolte diverse autorità di controllo nazionali, **si adotterà una decisione di controllo unica**. Questo m**eccanismo di sportello unico consentirà** a un'impresa avente filiazioni in diversi Stati membri di limitarsi ad avere contatti con l'autorità di protezione dei dati nello Stato membro in cui è stabilita.

Al fine di ridurre i costi di conformità, i responsabili del trattamento dei dati possono, sulla base di una valutazione dei rischi derivanti dal trattamento dei dati personali, definire i livelli di rischio e mettere in atto misure adeguate a tali livelli.

Maggiori strumenti di migliore qualità per controllare che siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati

Aumentare la responsabilità dei responsabili del trattamento dei dati migliorerà il rispetto delle nuove norme in materia di protezione dei dati. **I responsabili del trattamento dei dati devono attuare misure di sicurezza adeguate** e comunicare senza indugi le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo e alle persone che risentono in maniera significativa di tale violazione. I responsabili e gli incaricati del trattamento possono designare nella loro organizzazione un responsabile della protezione dei dati. Ciò può essere inoltre richiesto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale.

Gli interessati, e, in determinate circostanze, le organizzazioni per la protezione dei dati possono presentare un **reclamo** all'autorità di controllo o proporre un ricorso giurisdizionale in caso di non rispetto delle norme in materia di protezione dei dati. Inoltre, quando tali casi sono confermati, **i responsabili del trattamento incorrono in sanzioni** che ammontano fino a 1 milione di euro o al 2 % del loro fatturato globale annuo.

Garanzie relative ai trasferimenti di dati personali al di fuori dell'UE

La protezione dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali è garantito mediante **decisioni di adeguatezza**. La Commissione, insieme agli Stati membri e al Parlamento europeo, è competente a decidere se il livello di protezione dei dati offerto da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale sia adeguato. Se non è stata presa alcuna decisione, il trasferimento dei dati personali può soltanto avere luogo se esistono garanzie adeguate (clausole tipo di protezione dei dati, norme vincolanti d'impresa, clausole contrattuali).

- Regolamento generale sulla protezione dei dati - orientamento generale
- Riforma della protezione dei dati

Press office - General Secretariat of the Council of the EU
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
press@consilium.europa.eu - www.consilium.europa.eu/press